



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

**Politiche Interne in materia di controlli
sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse**

ai sensi di Circolare 263/06, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010
come modificata con delibera Consob n. 17389 del 20 giugno 2010, dell'Art. 136 del D.lgs. 385/1993

Anno 2016



Indice

1. Disposizioni di carattere generale	3
1.1 Premessa e obiettivi del documento	3
1.2 Quadro normativo di riferimento.....	3
1.3 Definizioni	5
1.4 Ambito di applicazione	11
1.5 Governance del Processo.....	12
2. Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del Perimetro	12
2.1 Perimetro dei soggetti rilevanti (“Il Perimetro”)	12
2.2 Raccolta e monitoraggio informazioni dei soggetti in Perimetro	14
2.3 Sistemi applicativi	16
2.4 Soggetti coinvolti, settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica.....	17
3. Politiche interne in materia di controlli	19
3.1 Limiti alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati	19
3.2 Gestione dei piani di rientro	21
4. Processi di controllo	21
4.1 Controlli di linea	22
4.2 Controlli di secondo livello	24
4.3 Controlli di terzo livello	25
ALLEGATO A - Rilevanza delle operazioni	26



1. Disposizioni di carattere generale

1.1 Premessa e obiettivi del documento

Il presente documento illustra dettagliatamente le **politiche che il Gruppo Banca Carige S.p.A.** (di seguito anche “Gruppo”) applica nei casi di gestione delle **operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse**, in adempimento alla normativa attualmente vigente in materia.

Le “Politiche Interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse” (di seguito anche “Politiche Interne”) sono redatte in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare Banca d’Italia n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5, (di seguito anche “Disposizioni di Vigilanza”), in materia di **controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**, ampliando la disciplina ai possibili conflitti previsti dall’art. 136 del Decreto Legislativo n. 385/93 (di seguito anche “TUB”) e dal “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito anche “Regolamento Consob”).

A tal fine, definiscono e formalizzano, in un unico *corpus* normativo, le modalità di identificazione, gestione, comunicazione, controllo e segnalazione per l’esecuzione delle operazioni:

- con i **soggetti collegati** (parti correlate e soggetti ad esse connesse) poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario al fine di assicurare il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni (**Disposizioni di Vigilanza** di Banca d’Italia);
- con **parti correlate** poste in essere dalla Banca, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni nonché di stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti ed applicabili (**Regolamento Consob**);
- con gli **esponenti bancari**, ovvero chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca (**TUB**).

Le presenti Politiche Interne, dunque, identificano:

- processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti in conflitto di interesse e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto (par. 3);
- in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse (par. 4);
- livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo bancario (par. 5);
- processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti in conflitto di interesse e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne (par. 6).

1.2 Quadro normativo di riferimento

Le **principali fonti normative esterne** di riferimento inerenti la materia trattata nel presente documento sono le seguenti:

- Codice Civile art. 2391 e art. 2391-*bis* che fissano per gli organi amministrativi delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio un regime di responsabilità in materia di

conflitto di interesse, con particolare riferimento agli obblighi e responsabilità a loro carico, e chiari regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;

- Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ai sensi degli articoli 113 – *ter*, 114, 115 e 154 – *ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche “TUF”), e successive modifiche, che detta i principi procedurali e di trasparenza cui le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante devono attenersi nella gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 che fornisce indicazioni sugli orientamenti che la Consob intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, affrontando i principali aspetti della nuova disciplina e precisando il punto di vista della Commissione sulle modalità applicative del Regolamento ritenute più idonee a realizzare gli obiettivi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale individuati dal legislatore;
- Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 che ha introdotto il nuovo capitolo riguardante la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario;
- Circolare Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 che fornisce le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare, con particolare riferimento alle segnalazioni prudenziali dei soggetti collegati ex art. 51 del TUB e art. 8 del TUF;
- Art. 136 del D.lgs. 385/1993 che disciplina le modalità per deliberare l’assunzione di obbligazioni da parte della banca o di altre società del gruppo con gli esponenti bancari, ovvero chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca;
- Principio contabile internazionale IAS 24 finalizzato ad assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni necessarie ad evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale – finanziaria ed il suo risultato economico possano essere influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi con tali parti, ivi inclusi gli impegni;
- Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Le **principali fonti normative interne** di riferimento inerenti la materia trattata nel presente documento sono le seguenti:

- T.U. n. 8/1 Facoltà deliberative delegate dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, al Comitato Crediti, al Comitato Commerciale e all’Amministratore Delegato;
- Regolamento dell’assetto organizzativo e funzionale;
- nel Sistema Organizzativo e di Governo Societario:
 - Regolamento del processo di Gruppo di governo dei rischi;
 - Regolamento di Gruppo per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo;
 - Regolamento del processo Consiglio di Amministrazione;
 - Regolamento del processo Collegio Sindacale;
 - Regolamento del processo Comitato Rischi;
- nel Sistema Gestionale:
 - Regolamento di Gruppo del processo parti correlate e soggetti collegati e Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d’interesse



- Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige
- Regolamento del processo di identificazione e gestione delle operazioni di maggior rilievo;
- nel Sistema dei Controlli Interni:
 - Regolamento del processo controlli di linea;
 - Regolamento del processo di controllo di conformità;
 - Regolamenti dei processi di controllo e gestione dei rischi;
 - Regolamento del processo attività revisione interna.

1.3 Definizioni

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, ai fini del presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

- “Amministratori Indipendenti”, gli amministratori:
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 18, comma 4, dello Statuto sociale della Banca, che recepisce, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di vigilanza, le previsioni in materia dal TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
 - che non siano controparti o Soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del Codice Civile.
- “Attività di rischio”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Per esposizioni nette si intende la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti.
- “Comitato Rischi”, il comitato costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, ivi inclusi i componenti eletti dalle minoranze.
- “Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”, le condizioni di seguito indicate:
 - condizioni standard tempo per tempo applicate dalla banca ad analoghe tipologie di operazioni e dettagliate nei fogli di trasparenza e nelle disposizioni interne vigenti o, in alternativa – qualora si intenda derogare alle condizioni standard, in applicazione dei poteri delegati - condizioni comunque rientranti in quelle usualmente offerte al mercato a soggetti non collegati, da parte del Gruppo bancario ed effettuate secondo strutture contrattuali standardizzate e distinte quanto a natura (forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione ecc.), entità e tipologia di controparte;
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l’acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l’acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo bancario per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo bancario per conto proprio o di terzi

in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.

Il Gruppo Carige considera quale "**parametro**" per individuare le condizioni potenzialmente fuori mercato:

- l'individuazione dell'organo competente alla delibera delle condizioni nell'Amministratore Delegato/Direttore Generale e/o nei Dirigenti L1 di staff o di linea o al corrispondente organo delle Banche controllate;
 - l'applicazione di condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna.
- "Controllo", ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa¹;
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- "Controllo totalitario", il controllo esercitato da un soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale sociale.
- "Dirigenti con responsabilità strategiche", i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Il Gruppo Banca Carige ha identificato quali "dirigenti con responsabilità strategiche" ai fini della disciplina Consob: Amministratori, Sindaci, Amministratore Delegato o Direttore Generale, Dirigenti di Livello 1 di staff o di linea (seduta del Consiglio di Amministrazione del 3/3/2015).
- "Disposizioni sul governo societario", la Circolare n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV (Governo Societario, Controlli Interni, Gestione dei Rischi).
- "Esponenti aziendali", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del

¹ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie ed operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

- “Fondi propri”, l'insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall'organo di Vigilanza a copertura dei rischi assunti. I fondi propri sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
 - Capitale di classe 1, costituito da capitale primario di classe 1 e capitale aggiuntivo di classe 1;
 - Capitale di classe 2, costituito da elementi patrimoniali di qualità inferiore;

- “IAS 24”, principio contabile internazionale concernente “L'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”.

- “Influenza notevole”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voti nell'assemblea ordinaria o di un altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercato regolamentato.
In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - a) essere rappresentati nell'organo con funzioni di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica nell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggior rilevanza” come definite nel proseguo del presente paragrafo –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- “intermediari vigilati”, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, gli istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno fondi propri individuali superiori al 2% dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

- “Joint Venture”, un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

- “Operazioni con soggetti collegati”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.



Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - d) le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
- “Operazioni con parte correlata”, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate Consob, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse, fatte salve eventuali ipotesi di esenzione:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
 - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
- “Operazioni di maggiore rilevanza”, le operazioni con soggetti collegati Banca d’Italia individuate secondo quanto disposto dalla Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 5 e le operazioni con parti correlate Consob individuate secondo quanto previsto dal Regolamento Consob 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni
La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.
In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
- “Operazioni di minor rilevanza”, le operazioni con soggetti collegati/parti correlate diverse da quelle di maggiore rilevanza.
- “Operazioni ordinarie”, operazioni con soggetti collegati/parti correlate che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- solo ai fini delle disposizioni di vigilanza Banca d’Italia sono di minore rilevanza
 - nell’ambito dell’attività di erogazione del credito, sono di valore non superiore a 5 milioni di €;
 - rientrano nell’ordinaria operatività del Gruppo bancario, configurando uno o più dei seguenti servizi e attività:
 - raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;
 - esercizio del credito sotto qualsiasi forma;
 - altre attività finanziarie ai sensi dell’articolo 10 del TUB, comprese quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo testo unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del TUF;
 - attività e servizi connessi o accessori alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti;



- attività e servizi strumentali alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti, ad esclusione delle operazioni di acquisto o di vendita di beni immobili, di partecipazioni di controllo o di collegamento, di aziende o rami d'azienda nonché delle operazioni di fusione o di scissione e di operazioni similari;
 - sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato.
- “Parte correlata Banca d'Italia”, i soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca o un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo:
1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una Società del Gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
 5. gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente: a) detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale ordinario, b) hanno concluso un accordo, in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 3% del capitale sociale ordinario.
- “Parte correlata non finanziaria”, una parte correlata Banca d'Italia che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante a una delle parti correlate Banca d'Italia di cui ai numeri 3) e 4) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
- “Parte correlata Consob”, un soggetto che, in virtù delle relazioni intrattenute con la sola Capogruppo quotata Banca Carige S.p.A.:
- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controlla la Capogruppo Banca Carige S.p.A., ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - esercita il controllo sulla Capogruppo Banca Carige S.p.A. congiuntamente con altri soggetti;
 - b) gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente: a) detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale ordinario, b) hanno concluso un accordo, in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 3% del capitale sociale ordinario.
 - c) è una società collegata;
 - d) è una joint venture in cui la Banca o l'Intermediario Vigilato è partecipante;

- e) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo o delle sue controllate;
 - f) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o e);
 - g) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere e) o f) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - h) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- Parte correlata IAS 24: Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).
- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio; (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante. (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre); (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità); (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità; (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio; (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante). Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona. La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) inclusi quei benefici per i dipendenti ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. I benefici per i dipendenti sono rappresentati da tutte le forme di emolumenti corrisposti, pagabili o accantonati dall'entità, o per suo conto, a fronte dei servizi prestati all'entità da un dipendente. Comprendono anche quei corrispettivi relativi all'entità, pagati per conto di una controllante dell'entità stessa. La retribuzione include: (a) benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e relativi contributi sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio) e benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a costo ridotto) per il personale in servizio; (b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici pensionistici, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al rapporto di lavoro; (c) altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ivi inclusi permessi o periodi sabbatici legati all'anzianità di servizio, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio,



indennità per invalidità permanente e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite; (d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e (e) pagamenti basati su azioni.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali. Una entità pubblica è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di un ente governativo.

- "Partecipante", il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
- "Personale più rilevante", il personale identificato ai sensi della Circolare n. 285/2013 Parte prima, Titolo IV, Cap. 2.
- "Società controllata", un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
- "Soggetti connessi":
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una "parte correlata Banca d'Italia" tra quelle indicate ai numeri 2) e 3) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 3. gli stretti familiari di una "parte correlata Banca d'Italia" e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.
- "Soggetti collegati", l'insieme costituito da una "parte correlata Banca d'Italia" e da tutti i soggetti ad essa connessi. Le singole Banche fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero Gruppo bancario.
- "Stretti familiari", i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
Essi possono includere:
 - a) i parenti fino al secondo grado;
 - b) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - c) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

1.4 Ambito di applicazione

Le presenti Politiche Interne, al fine di evitare possibili elusioni della normativa, sono applicabili:



- alla **Capogruppo Banca Carige S.p.A.**;
- alle **Banche** del medesimo Gruppo.

Inoltre le presenti Politiche ed il Regolamento di Gruppo del processo Parti Correlate e Soggetti Collegati costituiscono normativa di riferimento anche per le altre componenti **non bancarie** del Gruppo, al fine della corretta gestione delle operazioni in potenziale conflitto d'interesse.

1.5 Governance del Processo

Il presente documento, che descrive le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse", viene rivisto con cadenza almeno triennale.

La Funzione Compliance ha il compito di esprimere una valutazione di conformità sulle disposizioni ivi contenute. Le predette politiche, vengono preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale, i quali hanno il compito di rilasciare un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle politiche a soddisfare i requisiti e gli obiettivi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Il documento viene deliberato, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Il contenuto dello stesso, infine, è comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza.

2. Identificazione, aggiornamento e monitoraggio del Perimetro

2.1 Perimetro dei soggetti rilevanti ("Il Perimetro")

La gestione delle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse, in termini di procedure deliberative comuni e di applicazione di disposizioni normative specifiche, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle "Parti Correlate Consob", dei "Soggetti Collegati" e degli "Esponenti Bancari". La Capogruppo adotta regole deliberative uniche per le parti correlate (Consob) ed i soggetti collegati (Banca d'Italia), pur mantenendo un perimetro distinto. La dicitura univoca utilizzata "Perimetro" risponde solo a ragioni di praticità.

Segnatamente, nel presente documento:

- la definizione di "Parti Correlate Consob" identifica le parti correlate, ai sensi del Regolamento Consob, di Banca Carige S.p.A. in quanto unica società del Gruppo quotata. Le procedure rilevano quali operazioni con "Parti Correlate Consob" sia quelle effettuate dalla Capogruppo sia quelle effettuate dalle Controllate con tali soggetti;
- la definizione di "Parti Correlate IAS 24" identifica le parti correlate individuate ai sensi del principio contabile IAS 24
- la definizione di "Soggetti Collegati" identifica le parti correlate e i relativi soggetti connessi, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, di Banca Carige S.p.A. e delle altre Banche ed intermediari vigilati appartenenti al Gruppo.
- la definizione di "Esponente Bancario" identifica gli esponenti e i soggetti ad esso riconducibili ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 385/1993

Inoltre, il Gruppo Banca Carige S.p.A., al fine di assoggettare alle procedure riservate alle operazioni con soggetti in conflitto di interesse anche i rapporti che intercorrono tra il Gruppo e gli azionisti più significativi della Capogruppo e contenere entro i limiti prudenziali stabiliti da Banca d'Italia, altresì, le attività di rischio svolte dal Gruppo nei confronti di tali soggetti, considera Parti Correlate Consob e

Soggetti Collegati gli azionisti di Banca Carige S.p.A. (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente:

- detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale ordinario;
- hanno concluso un accordo – in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge – per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige S.p.A. in misura superiore al 3% del capitale sociale ordinario.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. e delle Banche e degli intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, con il parere favorevole del Comitato Rischi (o degli Amministratori Indipendenti) e del Collegio Sindacale, può valutare di escludere, in tutto o in parte, da tale perimetro alcune situazioni in cui, per le loro peculiarità caratteristiche, il **diritto di voto eccedente la soglia del 3% del capitale sociale** non possa essere esercitato e non ricorrano ulteriori elementi rilevanti, ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile, per configurare un rapporto di correlazione.

La Capogruppo si riserva la facoltà di inserire, in via cautelativa, nel Perimetro dei soggetti rilevanti, ulteriori soggetti in potenziale conflitto di interesse, non facenti parte del perimetro in virtù della formale applicazione delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia, ma che vengano comunque ritenuti meritevoli di presidio in concreto, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e dell'applicazione dei criteri identificativi più garantisti in termini di prevenzione dei potenziali rischi di conflitti di interesse.

Infine, oltre ai soggetti espressamente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia, Banca Carige S.p.A. e le altre Banche e intermediari vigilati del Gruppo individuano, ove presenti, in relazione a specifiche operazioni, tra i dipendenti ed altri collaboratori aziendali, ulteriori soggetti - non facenti parte del perimetro al fine dell'applicazione delle presenti procedure - che direttamente o indirettamente siano in grado di generare situazioni di conflitto di interesse meritevoli di presidio. Rientrano in tale fattispecie i dipendenti ricompresi nel **Personale "più rilevante"** identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (c.d. *risk takers*).

L'**Ufficio Affari Societari e di Gruppo**, coordinandosi con le Segreterie Generali delle altre Banche appartenenti al Gruppo, individua i soggetti in potenziale conflitto di interesse e provvede al censimento dell'elenco di tali soggetti, tramite specifica procedura informatica. Inoltre, l'Ufficio verifica, nel continuo, la necessità di procedere ad un (eventuale) aggiornamento:

- a seguito di variazioni della normativa esterna e/o interna, le quali prevedano variazione dei criteri di definizione del perimetro;
- a seguito di modifiche della composizione del Gruppo e/o della *Governance* aziendale;
- in presenza di ogni altra causa che renda necessario aggiornare l'elenco dei soggetti ricompresi (es. avvicendamenti riguardanti le posizioni dei dirigenti con responsabilità strategiche; variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; variazioni comunicate da dirigenti con responsabilità strategiche / esponenti aziendali relativamente a stretti familiari, società controllate, etc.; variazioni delle partecipazioni detenute da Banca Carige S.p.A. o da altre banche / intermediari vigilati appartenenti al Gruppo).

L'Ufficio è pertanto responsabile dell'individuazione e dell'aggiornamento dei soggetti appartenenti al Perimetro, anche avvalendosi della collaborazione delle altre strutture aziendali interessate.

L'**Ufficio Segreteria Fidi**, in quanto incaricato di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, è responsabile con l'Ufficio Affari Societari dell'identificazione delle relazioni intercorrenti tra i soggetti rientranti nel Perimetro e il Gruppo, raccordandolo e integrandolo in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei due fenomeni.



La **Compliance** riceve mensilmente dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo il Perimetro dei soggetti rilevanti e le dichiarazioni di autoresponsabilità nuove o aggiornate presentate nel periodo, al fine di poter effettuare eventuali controlli a campione, anche tramite accesso diretto, in sola inquiry, alla procedura, per poter verificare la conformità alle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti in materia e, se del caso, segnalare eventuali inadempienze o incongruenze.

La Compliance esamina nel continuo, tra l'altro, l'evoluzione della normativa con specifico riferimento alla correttezza e completezza delle definizioni di Parte correlata/Soggetto collegato.

Il Perimetro viene sottoposto dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo almeno trimestralmente.

Inoltre, l'elenco dei soggetti, opportunamente censito in specifica procedura informatica, viene messo a disposizione, per il tramite degli strumenti informativi allo scopo dedicati, delle Segreterie Generali delle Società appartenenti al Gruppo e della Segreteria Fidi.

2.2 Raccolta e monitoraggio informazioni dei soggetti in Perimetro

I componenti del Perimetro sono tenuti a fornire le **informazioni necessarie** per consentire l'identificazione e il censimento corretto e completo dei soggetti ad essi riconducibili, ovvero a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

In particolare, i soggetti (Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, ove nominato, altri Dirigenti con responsabilità strategiche) devono trasmettere alla Segreteria Generale della Società di appartenenza, all'atto dell'assunzione della qualifica che determina l'applicazione dello status, e mantenere costantemente aggiornata una specifica Dichiarazione di Autoresponsabilità, utilizzata altresì ai fini dell'applicazione dall'articolo 136 del TUB, contenente fra l'altro l'indicazione:

- degli stretti familiari dei soggetti interessati;
- del possesso, sia direttamente sia per interposta persona fisica o giuridica (e quindi anche tramite società controllanti e/o fiduciarie) o tramite gli "stretti familiari" di cui sopra, di titoli partecipativi (azioni, quote, ecc.) segnalando espressamente se questi consentano o meno il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole oppure di detenere, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto.

La dichiarazione come sopra rilasciata assume rilievo, anche ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, al fine di determinare l'applicazione o meno della procedura stabilita dalla legge in tutti quei casi nei quali gli elementi oggettivi a disposizione per l'istruttoria della pratica non siano sufficienti a quantificare e qualificare l'interessenza dell'esponente aziendale.

In ogni caso, infatti, l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Ferma restando la specifica responsabilità dei soggetti rientranti nel Perimetro di fornire aggiornamenti alle proprie dichiarazioni non appena si renda necessario, le Segreterie richiedono periodicamente l'aggiornamento delle Dichiarazioni di Autoresponsabilità ad Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, ove nominato, altri Dirigenti con responsabilità strategiche, azionisti persone fisiche rientranti nel Perimetro.

Inoltre, l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo della Capogruppo e le Segreterie delle Banche controllate, con specifico riguardo alle persone giuridiche (anche azionisti) rientranti nel Perimetro in qualità di Soggetti Collegati del Gruppo e/o Parti Correlate della Capogruppo, inviano, ove necessario al fine di integrare le fonti a disposizione, apposite richieste, in forma scritta o su altro supporto duraturo, alle medesime, al fine di individuare la loro composizione societaria e i soggetti ad essi riconducibili. Tali richieste devono specificare l'obbligo, ad ogni variazione rilevante delle informazioni fornite, di comunicare le medesime all'U/Affari Societari e di Gruppo.

Gli uffici conservano tutte le Dichiarazioni di autoresponsabilità nonché i dati forniti dalle persone giuridiche sulla propria composizione societaria, di volta in volta acquisite.

Gli Uffici verificano che tutte le Dichiarazioni di autoresponsabilità ricevute siano aggiornate.

In particolare gli Uffici, con l'ausilio di fonti informative interne ed esterne (archivi aziendali, Flussi *Cerved*, etc.) ed il supporto delle strutture aziendali depositarie delle stesse, verificano la rispondenza tra questi e le Dichiarazioni di autoresponsabilità.

Inoltre gli Uffici verificano l'effettiva appartenenza di un nuovo soggetto potenzialmente in conflitto di interesse al Perimetro dei soggetti rilevanti. Gli Uffici pongono particolare attenzione alle variazioni intervenute nel periodo rispetto alla versione precedente del Perimetro (tenendo in principale considerazione le controparti estere ed evidenza delle differenti versioni storizzate del Perimetro).

L'Ufficio Affari societari e di Gruppo, in presenza di posizioni dubbie relative all'inclusione nel Perimetro di un soggetto potenzialmente in conflitto di interesse e/o di discordanze tra le Dichiarazioni di Responsabilità e le fonti informative, sottopone le medesime alla Segreteria fidi (ufficio incaricato di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi), affinché verifichi la presenza di ulteriori informazioni disponibili idonee a chiarire la posizione (trattasi di informazioni che potrebbero avere natura esterna o interna, quali archivi aziendali, Centrale dei Bilanci). Qualora non emerga chiaramente la correttezza della Dichiarazione di autoresponsabilità, l'U/Affari societari e di Gruppo sottopone le posizioni dubbie ad un Gruppo di Lavoro composto dai Dirigenti tempo per tempo sovrintendenti gli Affari Societari e di Gruppo, la Compliance, le Politiche e Monitoraggio del Credito e il CRO.

Le Segreterie Generali delle Banche Controllate sottopongono eventuali posizioni dubbie al predetto Gruppo di Lavoro per il tramite dell'U/Affari Societari e di Gruppo della Capogruppo.

Laddove necessario vengono coinvolte ulteriori strutture organizzative ritenute competenti in materia e/o può essere richieste una consulenza esterna, a spese della Banca, ad uno o più esperti indipendenti che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione.

Qualora anche dall'analisi effettuata dal gruppo di lavoro si evidenzino difformità, Il Dirigente tempo per tempo preposto alla Struttura Compliance sottopone al Comitato Rischi le posizioni dubbie relative al Perimetro.

Il Comitato Rischi valuta le posizioni dubbie e le sottopone al Consiglio di Amministrazione per il relativo trattamento e per la determinazione delle modalità di comunicazione all'esponente interessato e agli Uffici che dovranno disporre dei necessari adempimenti.

2.3 Sistemi applicativi

I sistemi informativi adottati a livello di Gruppo – con le specifiche che seguono – volti al censimento, all'identificazione ed al monitoraggio delle operazioni in questione sono i seguenti:

1. AGME, sistema utilizzato per la gestione delle anagrafiche dei Soggetti rilevanti
2. DAISY, piattaforma unica per la Gestione integrata dei Soggetti Rilevanti
3. DAISY BIOPC, applicativo che gestisce l'acquisizione delle movimentazioni legate ai Soggetti Collegati
4. UP TOWN, procedura finalizzata ai controlli di completezza e l'allineamento delle informazioni contenute nei sistemi 1. e 2.
5. SISBA, sistema di gestione delle Segnalazioni di Vigilanza

L'applicativo DAISY permette il censimento nel continuo dei soggetti facenti parte del Perimetro dei soggetti rilevanti. In particolare, censisce gli Esponenti bancari ex art.136 TUB, i Soggetti Collegati, le Parti Correlate Consob, attribuendo a ciascuno specifico flag.

L'elenco è strutturato in modo da attribuire ad ogni Soggetto appartenente al Perimetro uno Status che identifica ciascuna tipologia di Soggetto in potenziale conflitto d'interesse.

L'aggiornamento in procedura assolve alle funzioni di repository, nell'ambito del quale definire e validare i Soggetti Collegati e le Parti correlate Consob, gli Esponenti Bancari ai sensi dell'art.136 del TUB, le Parti Correlate ex IAS 24 ed i soggetti ad essi riconducibili, da qualificare con gli appropriati status in Anagrafe generale mediante apposite funzionalità.

Le informazioni contenute nel repository vengono inviate ad host per l'aggiornamento degli status anagrafici nella procedura AGME per tutte le banche del Gruppo.

L'elenco dei Soggetti in conflitto di interesse di Gruppo viene messo a disposizione delle Segreterie delle altre Società controllate e della Segreteria Fidi, e viene tempo per tempo aggiornato.

La procedura automatica Up Town, a sua volta, al fine di svolgere i controlli di completezza e verificare l'allineamento delle informazioni contenute nei sistemi AGME e DAISY, individua nel continuo:

- le anagrafiche cointestate nell'ambito delle quali sia presente almeno un soggetto individuato come Soggetto Collegato o Parte Correlata Consob;
- le anagrafiche che sono identificate da un codice fiscale o partita IVA appartenente a Soggetto Collegato o Parte Correlata Consob (multicensimenti);
- le anagrafiche Soggetto Collegato e Parte Correlata Consob (della Capogruppo) censite nell'ambito delle Banche Controllate.

Gli elementi derivanti dall'elaborazione sono controllati e (ove corretti) validati per la successiva attribuzione/revisione dello status nell'ambito dell'anagrafe generale di ciascuna Banca.

Al fine di garantire in modo automatico la rilevazione della controparte di un'operazione quale soggetto in potenziale conflitto d'interesse, è presente nelle procedure a tal fine rilevanti un apposito alert, che si attiva nel caso in cui la controparte di un'operazione sia soggetto della specie.



Tutte le strutture del Gruppo, in caso di visualizzazione dell'alert (o comunque di rilevazione dello status di soggetto in potenziale conflitto d'interesse) devono valutare la corretta procedura deliberativa applicabile.

Gli status anagrafici aggiornati dell'elenco predisposto secondo la Circolare n. 263 Banca d'Italia e secondo il Regolamento Consob n. 17221 vengono utilizzati per estrarre le operazioni dai diversi servizi della Banca ed inviarle verso la procedura Daisy BIOPC, che raccoglie i movimenti per tutte le banche del Gruppo e li rende disponibili (secondo le diverse aggregazioni richieste dalla normativa) ai fini delle periodiche rendicontazioni agli organi preposti e per la predisposizione delle segnalazioni di vigilanza.

Anche le operazioni di importo esiguo sono memorizzate in Daisy BIOPC, ai fini della suddetta informativa periodica, del monitoraggio sull'utilizzo del plafond determinato per le delibere-quadro e della verifica dei limiti prudenziali alle attività di rischio.

I sistemi informativi adottati dalla Capogruppo permettono di rilevare nel continuo le operazioni con i soggetti in questione, anche al fine di verificare costantemente il rispetto dei limiti individuali e del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati e di rilevare il periodico utilizzo del plafond determinato da parte delle singole Società del Gruppo.

Considerata la necessità di garantire un concreto presidio sul rispetto dei limiti prudenziali nella concessione del credito, è stato predisposto un controllo bloccante nella Procedura elettronica Fidi - PEF in sede di calcolo dell'iter deliberativo, che si attiva in caso di concessioni o aumenti di affidamenti di qualsiasi importo per determinati "Tipi pratica" ed in presenza degli status anagrafici anzidetti.

Il controllo bloccante può essere rimosso dall'U/Segreteria fidi solo a seguito dell'effettuazione delle opportune verifiche in ordine al rispetto dei limiti prudenziali, attivate mediante l'apposito formato a campi guidati, appositamente predisposto nell'ambito della PEF.

Gli status/collegamenti aggiornati nelle Anagrafi Generali di tutte le banche del Gruppo vengono decodificati e recepiti nella procedura SISBA, utilizzata per la gestione delle Segnalazioni di Vigilanza.

La procedura estrapola, per ciascun nominativo rientrante nel perimetro dei soggetti collegati definito, le relative attività di rischio riportando in particolare:

- attività di rischio nominali e ponderate alla data di riferimento
- codice Parte Correlata
- codice Soggetto Connesso
- tipologia di esposizione
- tipo importo

L'estrapolazione viene resa disponibile all'ufficio preposto per le verifiche di competenza. Successivamente la procedura SISBA predispone la segnalazione di vigilanza.

2.4 Soggetti coinvolti, settori di attività e tipologia di rapporti di natura economica

Ai sensi della normativa di riferimento ed in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, Banca Carige individua i **settori di attività** e le **tipologie di rapporti** di

natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

Si definiscono operazioni con i componenti del Perimetro le transazioni realizzate da Banca Carige S.p.A. e dalle altre Società appartenenti al Gruppo comportanti **assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni**, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

A tal proposito, ponendo attenzione alla sostanza del rapporto e non solo alla forma giuridica, si considerano rientranti in tali **operazioni**: attività di carattere bancario (attività creditizia e di raccolta), attività di investimento di natura finanziaria e non finanziaria (es. assunzione di partecipazioni, investimenti immobiliari), attività di consulenza, servizi di investimento e accessori, compravendita di beni e servizi e assunzione di qualsivoglia obbligazione.

Sono incluse le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie e gli impegni a erogare fondi) anche se formalizzate come delibere-quadro.

Quanto sopra fermi restando gli specifici casi di esclusione individuati nel Regolamento di Gruppo del processo Parti Correlate e Soggetti Collegati e nella Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d'interesse.

Le procedure deliberative delle operazioni suddette sono dettagliatamente descritte nei documenti sopra richiamati.

Tali procedure si applicano altresì al personale più rilevante, identificato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, ed il cui perimetro viene annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornato tempo per tempo.

Tale personale viene reso edotto degli obblighi connessi a tale qualifica; in presenza di operazioni nelle quali abbia un interesse, diretto o indiretto, dovrà comunicarlo all'operatore della Banca o di una sua controllata. L'autonomia deliberativa prevista in tali circostanze, sempre che il *risk taker* non sia già parte correlata o soggetto collegato, viene alzata al livello gerarchico immediatamente superiore, rispetto a quello previsto in via ordinaria per la medesima tipologia di operazione.

Per quanto riguarda in particolare i soggetti sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 136 del D.lgs. 385/1993, il perimetro degli **Esponenti Bancari** del Gruppo Banca Carige è dato dall'insieme degli Esponenti della Capogruppo, delle Banche appartenenti al Gruppo e dei soggetti ad essi riconducibili.

L'**ambito di applicazione** dell'art. 136 del D.lgs. 385/1993 riguarda le "obbligazioni di qualsiasi natura" e gli "atti di compravendita", rispettivamente, contratte o compiuti "direttamente o indirettamente" dagli Esponenti bancari:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni banca.

La nozione di “obbligazione indiretta” identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio con l’Esponente Aziendale avviene tramite l’interposizione di un soggetto a lui connesso, sia esso persona fisica o giuridica.

Le procedure deliberative delle operazioni suddette sono dettagliatamente descritte Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige e nella Guida operativa – Gestione delle operazioni con soggetti in conflitto d’interesse.

Sono parimenti descritte nella suddetta Guida operativa le modalità di comportamento cui devono attenersi gli amministratori che si trovino in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 2391 c.c. e dell’art. 53, comma 4, del TUB.

3. Politiche interne in materia di controlli

Nel presente paragrafo sono disciplinate le disposizioni specifiche in materia di Soggetti Collegati, previste dalla Circolare n.263/2006 di Banca d’Italia.

3.1 Limiti alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti², il Gruppo garantisce il rispetto continuativo dei **limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati**, su base **individuale e consolidata**.

I limiti all’assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati sono differenziati in relazione alle diverse tipologie di soggetti e in proporzione all’intensità delle relazioni intercorrenti e alla rilevanza dei derivanti rischi per la sana e prudente gestione.

L’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro determinati limiti, riferiti ai fondi propri consolidati, **come riportato nella tabella seguente**.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della **rischiosità** connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Sono, infatti, applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Non sono incluse nelle attività di

² Cfr. Circolare n.263/2006 Bdl. Titolo V – Capitolo V – Sezione 2 (Limiti alle attività di rischio).

rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Nel caso in cui tra la Banca del Gruppo o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il **limite inferiore**.

Sono escluse dai limiti le attività di rischio connesse con operazioni tra le società appartenenti al Gruppo bancario.

Nel rispetto dei limiti consolidati, le Banche appartenenti al Gruppo bancario possono assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla categoria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri consolidati.

Per il calcolo del limite individuale, le singole Banche considerano le proprie **attività di rischio** verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Dal punto di vista gestionale, a ulteriore presidio delle attività di rischio, è stato previsto che la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati debba essere contenuta entro il **limite massimo del 33%** dei Fondi Propri a livello consolidato³, da intendersi quale misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

In tale ambito, in coerenza con il sopracitato livello di propensione al rischio e in conformità alle disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi⁴.

In particolare, devono essere assistite da **adeguate tecniche di risk mitigation** le operazioni comportanti assunzione di nuove attività di rischio nei confronti di Soggetti collegati, qualora, il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo al livello massimo di propensione al rischio (33% dei Fondi Propri, come sopra definito).

Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il loro valore non deve essere positivamente correlato con il merito di credito del prestatore⁵.

In aggiunta, la Capogruppo ha strutturato su base volontaria un sistema di **soglie**, per garantire una gestione più prudente delle attività di rischio e del rispetto dei limiti prudenziali. In particolare la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer), nello svolgimento del processo di monitoraggio trimestrale delle esposizioni individuali e consolidate alle attività di rischio, svolge le seguenti attività:

- al raggiungimento del 60% (**soglia di attenzione**) di assorbimento del limite prudenziale individuale e consolidato riferito all'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo, pone sotto particolare attenzione le esposizioni sotto esame, dandone tempestiva comunicazione all'Unità operativa Responsabile e riducendone i tempi di monitoraggio;
- al raggiungimento dell'80% (**limite di tolleranza**) di assorbimento del limite prudenziale individuale e consolidato riferito all'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo, a dare comunicazione all'Unità operativa Responsabile al fine di precludere la conclusione di nuove operazioni con tali tipologie di soggetti fino al rientro dei limiti al di sotto del livello di attenzione.

³ Cfr. Regolamento di Gruppo del processo parti correlate e soggetti collegati.

⁴ Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

⁵ In base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.



Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti collegati è assicurato attraverso un **monitoraggio continuo** da parte delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione delle operazioni. In particolare:

- l'Unità operativa Responsabile, con il supporto dell'U/Segreteria fidi verifica in **via preventiva** lo sfioramento dei limiti prudenziali (individuali e aggregati) in seguito alla richiesta di approvazione di una nuova operazione con Soggetti collegati;
- la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) è responsabile del **monitoraggio periodico** dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti collegati e predispone **trimestralmente** apposita reportistica all'interno della quale viene data evidenza delle principali movimentazioni intercorse nel periodo di monitoraggio e dei razionali sottostanti, al fine di individuare tempestivamente possibili criticità derivanti dai rapporti in essere.

3.2 Gestione dei piani di rientro

Il **rispetto dei limiti prudenziali** alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel **più breve tempo possibile**. A tal fine, se l'U/O Responsabile, la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) o qualsiasi altra struttura aziendale rilevino il **superamento** di uno o più limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti collegati, le stesse sono responsabili di dare **tempestiva comunicazione** alle strutture all'uopo competenti, a seconda della tipologia di esposizione.

Il **piano di rientro** verrà sottoposto, al Comitato Rischi e, per quanto di competenza, al Comitato Controllo Rischi (Comitato direzionale) della Capogruppo, informandone contestualmente l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo e la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) entro 45 giorni dal superamento del limite e, una volta condiviso, verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. sentito preliminarmente il Collegio Sindacale, e, successivamente, trasmesso dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo alla BCE e per conoscenza alla Banca d'Italia unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali, entro 20 giorni dalla sua approvazione.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una società del Gruppo bancario, i **diritti amministrativi** connessi con la partecipazione sono sospesi.

4. Processi di controllo

Il Gruppo Banca Carige ha strutturato i propri assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni, al fine di garantire il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa. Essi perseguono l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze del processo di determinazione del capitale interno complessivo.

In particolare il Comitato Rischi, costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ha funzioni consultive e propositive, di assistenza al Consiglio nella valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Al Comitato Rischi sono tra l'altro attribuite le competenze che il Regolamento Parti Correlate Consob, la normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati e la normativa di Vigilanza in tema di "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari" prevedono in capo agli Amministratori indipendenti.

Il Comitato è costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti in relazione agli specifici compiti attribuitigli in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Il sistema dei controlli è articolato su **tre livelli**, di seguito dettagliati, al fine di intercettare preventivamente e gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto in essere e di rispettare i relativi precetti normativi.

4.1 Controlli di linea

In tale ambito, si definiscono controlli di linea i controlli di primo livello (autocontrolli) effettuati dalle singole unità operative coinvolte nel processo di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse.

In tale ambito l'**Ufficio Affari Societari e di Gruppo**, coordinandosi con le segreterie generali delle altre Banche appartenenti al Gruppo, individua i soggetti rientranti nel Perimetro e provvede al censimento dell'elenco di tali soggetti, tramite specifica procedura informatica. In particolare verifica:

- nel continuo, l'evoluzione della normativa esterna ed interna in materia al fine di rifletterne gli esiti sul Perimetro, dandone contemporaneamente evidenza alle altre strutture interessate;
- nel continuo, la necessità di procedere ad un aggiornamento del Perimetro a seguito di modifiche della composizione del Gruppo o in presenza di ogni altra causa che renda necessario aggiornare l'elenco dei soggetti ricompresi nel Perimetro;
- nel continuo, lo stato di aggiornamento delle dichiarazioni di autoresponsabilità inviate dagli Esponenti Aziendali e la coerenza tra queste e i flussi informativi esterni disponibili mensilmente.

Inoltre ai fini dell'informativa trimestrale verso gli Organi Aziendali, l'**Ufficio Affari Societari e di Gruppo** verifica:

- trimestralmente, il concretizzarsi di operazioni di minore rilevanza e maggiore rilevanza concluse e di operazioni rientranti nei casi di esclusione e deroga concluse;
- trimestralmente, il concretizzarsi di operazioni concluse con controparti rientranti nel Perimetro dei soggetti in conflitto di interesse relative ad atti di compravendita diretti o indiretti e alle obbligazioni di natura non finanziaria ivi compresi gli incarichi professionali;
- trimestralmente, il concretizzarsi di operazioni di minore rilevanza e maggiore rilevanza concluse per le quali il Comitato Rischi ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- trimestralmente, il concretizzarsi di variazioni significative al perimetro.

Le **Segreterie Generali** delle Banche appartenenti al Gruppo:



- gestiscono le dichiarazioni di autoresponsabilità degli esponenti aziendali della Società di appartenenza, archiviandole e mantenendole aggiornate;
- verificano la correttezza dei dati e la coerenza con i flussi informativi esterni.

L'U/O Responsabile (operazioni creditizie, finanziarie, ciclo passivo etc.) verifica:

- in seguito alla segnalazione formulata dall'U/Affari Societari e di Gruppo di un nuovo censimento, verifica che la posizione del nuovo soggetto collegato non determini un superamento dei limiti prudenziali individuali e consolidati;
- in seguito alla segnalazione da parte della struttura ricevente, se l'operazione rientra nel perimetro Soggetti Collegati;
- nell'ambito dell'attività istruttoria, le ragioni dell'operazione, la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle sue condizioni, fornendo elementi oggettivi di riscontro sulle condizioni applicate all'operazione al fine di valutare la loro ordinarietà e la loro assimilabilità a quelle concluse a condizioni di mercato o standard;
- la tipologia dell'operazione, valutando se è ricompresa nei casi di esclusione e attivando i rispettivi iter deliberativi;
- sulla base dei fondi propri, che il concretizzarsi dell'operazione in esame non comporti il superamento dei limiti prudenziali individuali e consolidati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per le tipologie di operazioni di competenza, analizza mensilmente i rapporti in essere alla data (primo giorno utile alla chiusura del mese solare) e predispose uno specifico flusso informativo alla Funzione Risk Management con riferimento alle attività di rischio in essere verso soggetti appartenenti al Perimetro.

L'Ufficio Segreteria fidi:

- in quanto incaricato di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, è responsabile con l'Ufficio Affari Societari dell'identificazione delle relazioni intercorrenti tra i soggetti rientranti nel Perimetro e il Gruppo, raccordandolo e integrandolo in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei due fenomeni;
- svolge un controllo preventivo, circa l'eventuale sfioramento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati in seguito alla richiesta di approvazione di una nuova operazione.

L'Ufficio Vigilanza, con cadenza trimestrale (pre – segnalazione), verifica:

- il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati alla data di riferimento, e laddove rilevi il superamento dei limiti individuali, segnala tempestivamente alla Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) tale superamento al fine di attivare le opportune azioni correttive

L'Ufficio Risk & control:

- effettua gli eventuali aggiornamenti nella procedura Anagrafe, attribuendo automaticamente lo status all'anagrafica dei soggetti rientranti nel Perimetro;



- verifica la corretta importazione delle operazioni dal DW e procede alle opportune sistemazioni in caso di rilevazione di anomalie.

L'Ufficio Segnalazioni e processi amministrativi:

- verifica la corretta transcodifica degli status/collegamenti ricevuti dall'Anagrafe Generale all'interno della procedura utilizzata per le segnalazioni di vigilanza;
- verifica il corretto inserimento dei flussi riguardanti il Perimetro all'interno della procedura utilizzata per le segnalazioni di vigilanza.

4.2 Controlli di secondo livello

Un ruolo fondamentale è attribuito alle Funzioni di controllo di secondo livello, le quali, al fine di svolgere un adeguato e continuo controllo, intervengono nelle diverse fasi del processo di gestione delle operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro.

In particolare Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer):

- verifica (in fase preliminare) la coerenza delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse con la propensione al rischio di Gruppo ed è tenuta, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, a formulare una apposita “Risk opinion” contenente il parere di coerenza dell'operazione oggetto di valutazione rispetto ai limiti previsti nel Risk Appetite Framework. La formulazione del parere di coerenza al RAF si fonda su regole oggettive e predeterminate basate sull'analisi del potenziale impatto della singola operazione sulle metriche RAF in termini di superamento delle soglie di risk tolerance e risk appetite. I rischi a tal fine tenuti in considerazione ricomprendono, tra gli altri il rischio di mercato;
- fornisce evidenza quantitativa a supporto della qualificazione delle operazioni come di minore rilevanza,
- per quanto riguarda operazioni definite a condizioni di mercato, in presenza di elementi che potrebbero portare ad escludere che siano concluse a tali condizioni (perché deliberate da organi apicali o a condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna), ne verifica e ne attesta caso per caso la sussistenza sulla base della documentazione a supporto fornita dalla Struttura aziendale competente (U/O Responsabile);
- monitora periodicamente le esposizioni individuali e consolidate, verificandone il rispetto limiti prudenziali e delle soglie attenzione/tolleranza definite;
- riceve mensilmente dall'U/Segreteria fidi la reportistica relativa alle attività di rischio in essere e trimestralmente, dall' U/Vigilanza, le Segnalazioni di Vigilanza relative alle attività di rischio soggette a limiti prudenziali ed estraе tramite la procedura informatica le esposizioni alle attività di rischio relative ai Soggetti Collegati di Gruppo;
- raccoglie i dati necessari e calcola i limiti prudenziali alle attività di rischio previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, sulla base dei Fondi Propri relativi all'ultimo trimestre di riferimento
- predispose, trimestralmente, e sottopone al Comitato rischi, la reportistica risultante dal monitoraggio effettuato, nella quale viene data evidenza delle attività di rischio in essere nei confronti di Soggetti Collegati con evidenza delle principali movimentazioni intercorse nel periodo di monitoraggio e dei razionali sottostanti



La Compliance:

- riceve mensilmente dall'Ufficio Affari Societari e di Gruppo il Perimetro dei soggetti rilevanti e le dichiarazioni di autoresponsabilità nuove o aggiornate presentate nel periodo, al fine di poter effettuare eventuali controlli a campione, anche tramite accesso diretto, in sola inquiry, alla procedura, per poter verificare la conformità alle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti in materia e, se del caso, segnalare eventuali inadempienze o incongruenze.
- verifica, nel continuo, l'evoluzione della normativa esterna di riferimento e la conformità della normativa interna e dei relativi processi rispetto alla stessa con specifico riferimento alla correttezza e completezza delle definizioni di Parte correlata/Soggetto collegato, informando il Comitato Rischi e segnalando alla Struttura Organizzazione, laddove ritenuto necessario, l'esigenza di procedere ad opportuni aggiornamenti;
- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna esponendo, nell'ambito della relazione semestrale, l'esito dell'attività di verifica effettuata nel periodo di riferimento;

4.3 Controlli di terzo livello

L' **Internal Audit**, in qualità di funzione di controllo di terzo livello:

- verifica, annualmente, l'osservanza delle politiche interne e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'**esposizione complessiva** del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.



ALLEGATO A - Rilevanza delle operazioni

Le **Operazioni di maggiore rilevanza** con parti correlate e/o soggetti collegati sono identificate dalla U/O Responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa esterna in materia.

In particolare, sono da identificarsi OMR, le operazioni con i componenti del Perimetro in cui almeno uno degli “Indici di rilevanza”, come infra definiti, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% dei fondi propri su base consolidata. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia (sempre al 5%) va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come “Indice di rilevanza dell’attivo”:

a) “Indice di rilevanza del controvalore”

È calcolato come il rapporto tra il controvalore dell’operazione e i fondi propri di Banca Carige o di una sua controllata tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo⁶.

b) “Indice di rilevanza dell’attivo”

È calcolato come il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di Banca Carige o di una sua controllata⁷. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

⁶ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁷ Nell’attivo sono ricomprese le poste “fuori bilancio”.



- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) “Indice di rilevanza delle passività”

È calcolato come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Banca Carige. I dati da utilizzare, per la determinazione del totale dell'attivo, devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Nel caso in cui almeno uno dei precedenti indici risulti superiore alla soglia del 5% l'operazione viene considerata di Maggiore rilevanza essendo in tal modo assoggettata alle sopraindicate procedure deliberative.

Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con un medesimo soggetto collegato, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Non concorrono ai fini del suddetto cumulo le operazioni rientranti nei casi di esenzione.